

REGOLAMENTO DELLE MISURE PER L'INCLUSIONE ATTIVA E L'AUTONOMIA

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di interventi finalizzati al contrasto della povertà per l'inclusione attiva e l'autonomia delle persone in condizioni di disagio, attraverso il sostegno del reddito, con il fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno delle famiglie e dei singoli derivanti da inadeguatezza del reddito stesso, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale, laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie determinino condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie o dei singoli, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

3. Ai cittadini, all'atto della presentazione delle istanze volte ad ottenere interventi di sostegno al reddito, sarà richiesta la produzione di idonea documentazione, autocertificabile se previsto dalla legge, al fine di rilevare le capacità reddituali e patrimoniali del singolo o della famiglia nonché la presenza di aiuti e benefici erogati da altri soggetti pubblici o del privato sociale.

4. Nell'ambito delle azioni previste per l'applicazione del presente Regolamento si promuovono le disposizioni di cui l'articolo 433 del Codice Civile, relativo alle persone tenute all'obbligo di assistenza, al fine di rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

ART. 3 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi previsti dal presente Regolamento sono tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti nel Comune di Ortona, che versino in una condizione di grave disagio socioeconomico. Gli stranieri, per accedere agli interventi di sostegno al reddito, devono essere in possesso di una regolare carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità ed essere residenti nel Comune di Ortona da almeno un anno.

ART. 4 - PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI

1. La richiesta di erogazione dell'intervento è presentata dall'interessato ai Servizi Sociali del Comune di Ortona, per il tramite dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.

2. Il richiedente è tenuto a compilare in tutte le sue parti e a sottoscrivere un modulo di domanda che verrà approntato dai competenti Uffici comunali. La richiesta dovrà essere supportata da documentazione comprovante quanto in essa dichiarato, se non autocertificabile (documentazione sanitaria, bollette relative ad utenze/affitto, documenti che attestino l'avvio di procedimenti di sfratto o di interruzione di servizi essenziali, ecc.) nonché la documentazione ISEE e la dichiarazione circa l'eventuale godimento di aiuti e benefici percepiti, erogati sia da altri soggetti pubblici che del privato sociale. E' fatto salvo il rispetto della normativa in tema di autocertificazioni e di semplificazione amministrativa.

Il richiedente avrà altresì l'obbligo di comunicare le variazioni che interverranno nel periodo di erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento.

Gli Uffici saranno tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nei modi di legge, attraverso contatti diretti con altri enti pubblici o privati, l'eventuale consultazione di banche dati e l'effettuazione di visita domiciliare.

3. Le richieste contenenti dichiarazioni mendaci rese dagli interessati non verranno evase e saranno inviate alle autorità competenti, nei casi previsti dalla legge.

4. Il Servizio Sociale predispose la proposta di intervento contenente tutti gli elementi utili alla definizione della pratica e dell'eventuale entità del contributo; per le tipologie che lo prevedono la proposta dovrà essere supportata da un patto di collaborazione/progetto sociale personalizzato concordato con il beneficiario.

5. Per le richieste accolte verranno predisposti i consequenziali atti amministrativi finalizzati all'intervento che verranno comunicati all'interessato. Per quelle non accolte verrà data comunicazione del motivato diniego.

6. L'istruttoria, di norma, ha la durata massima di 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta.

7. Il richiedente deve comunicare al servizio sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza – ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro elemento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario.

8. La concessione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di un “patto di collaborazione” o di “progetto sociale personalizzato” e della sottoscrizione del consenso all'accesso da parte degli Uffici alle informazioni relative le condizioni reddituali e patrimoniali dello stesso.

9. L'intervento, salvo i casi rientranti nell'art.16, decorrerà dal mese successivo a quello in cui ha termine l'istruttoria.

10. Periodicamente l'Ufficio procederà, come previsto dalla normativa vigente, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai beneficiari di interventi di sostegno al reddito.

ART. 5 - CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIBILITA' AGLI INTERVENTI

1. Ai fini della determinazione degli interventi si considererà il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del richiedente, che verrà preso in considerazione per tutto il periodo di erogazione dei contributi, facendo riferimento al fasce di reddito ISEE calcolate come per legge.

Gli interventi verranno erogati a favore di quei soggetti con reddito ISEE non superiore al valore che verrà stabilito annualmente con Delibera della Giunta Comunale da adottarsi entro il mese di gennaio.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento e fino all'adozione del provvedimento di cui al comma precedente il valore del reddito ISEE che consente l'accesso ai benefici viene fissato in € 5.165,00.

2. Per il calcolo del reddito complessivo si farà riferimento a quello dell'anno precedente alla richiesta di intervento. In caso di modificazioni significative intervenute nell'anno della richiesta d'intervento, l'istante potrà produrre ISEE corrente con data non antecedente a gg. 60 dalla data di richiesta delle prestazioni.

ART. 6 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi economici di assistenza erogati dal Comune di Ortona sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 e sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) Interventi senza patto di collaborazione o progetto sociale personalizzato;
- b) Interventi continuativi ordinari e straordinari con patto di collaborazione - progetto sociale personalizzato;
- c) Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti.

ART.7 - INTERVENTI SENZA PROGETTO SOCIALE PERSONALIZZATO

Sono interventi che si sostanziano con l'elargizione di contributi economici a carattere non continuativo erogati ad integrazione del reddito della persona o del nucleo familiare, finalizzati a contrastare situazioni eccezionali e sporadiche di indigenza economica degli stessi, la cui carenza di risorse si prevede risolvibile a breve o medio termine, data la sostanziale eccezionalità delle condizioni che la determinano.

L'erogazione di tali contributi è incompatibile con l'assegnazione di altri contributi continuativi. L'accertamento dei requisiti e la valutazione in merito all'accessibilità al contributo compete all'assistente sociale.

Possono beneficiare dell'intervento in particolare:

- 1) le persone di età uguale o superiore a 65 anni che vivano sole o in coppia e che risultino prive di figli;
- 2) le persone di età uguale o superiore a 65 anni che vivano con figli non in grado di sostenere economicamente i genitori;
- 3) le persone di età uguale o superiore a 45 anni, con invalidità superiore al 75% o in stato di salute psicofisico invalidante grave idoneamente documentato;
- 4) le persone di età uguale o superiore a 65 anni che, pur avendo figli non conviventi, si trovino in una situazione caratterizzata da grave conflittualità relazionale non di carattere occasionale e tale da determinare ripetuti comportamenti di indifferenza o di assenza di relazione nei confronti dei bisogni elementari delle persone, certificata da una relazione dell'assistente sociale che abbia verificato, preventivamente, la fattibilità di promuovere il coinvolgimento degli eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 c.c. e ss., ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente.

Tale forma di contributo, indipendentemente dal basso reddito percepito, non viene concesso a coloro che:

- sono titolari di diritti di proprietà (compresa la nuda proprietà), superficie, usufrutto, ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4,A/5, A/6.

ART. 8 – PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SENZA PATTO DI COLLABORAZIONE - PROGETTO SOCIALE PERSONALIZZATO

La domanda diretta ad ottenere benefici che non prevedono l'elaborazione di uno specifico progetto, in esito all'accertamento dei requisiti e alla valutazione sull'accessibilità al contributo, svolto dal Servizio Sociale, viene redatta mediante autocertificazione appositamente predisposta dall'Unità Operativa Territoriale competente che provvederà anche alla redazione degli atti amministrativi ai fini della liquidazione.

Il richiedente l'intervento assistenziale è preso in carico dall'assistente sociale dell'Ente che valuta le possibilità di erogazione dei vari interventi, secondo le necessità e i requisiti di accesso agli stessi, così come previsti nel presente regolamento.

L'assistente sociale che segue la richiesta di intervento effettua una valutazione complessiva della situazione socio familiare del richiedente quantificando il contributo economico cui avrà diritto.

Tale valutazione dovrà prioritariamente stabilire se sia possibile applicare il regime di borse lavoro o dei voucher I.N.P.S. in presenza di soggetti fino a 67 anni di età e abili al lavoro o se, in alternativa, si debba procedere alla corresponsione del voucher alimentare o del contributo economico sotto forma di assegno monetario.

Il contributo di norma è erogato al diretto beneficiario, all'amministratore di sostegno o su delega espressa del beneficiario a nome e nell'interesse dello stesso a terzi per gli scopi previsti.

In presenza di certificazioni mediche rilasciate da strutture del servizio sanitario pubblico o da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attestino lo stato di disabilità o di inabilità al lavoro del soggetto richiedente ovvero stati patologici in atto che rendano lo stesso temporaneamente inabile al lavoro, potrà essere erogato il voucher alimentare e/o ogni altra forma di intervento economico o materiale.

L'assegnazione di tali interventi, può essere proposta fino ad un massimo di due volte nell'anno.

L'erogazione, in una o più soluzioni, non potrà superare gli importi di cui alla Tabella allegata.

Per ogni richiedente verrà compilata apposita scheda sociale da parte degli Assistenti Sociali Comunali, descrittiva della situazione di bisogno degli interessati e degli interventi effettuati al loro favore, previa acquisizione di tutte le necessarie informazioni e verifiche circa la veridicità e l'effettività delle condizioni di bisogno poste a fondamento dell'istanza.

Tali schede dovranno essere custodite con le modalità previste dalla legge e potranno essere anche informatizzate.

ART. 9 – INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI CON PATTO DI COLLABORAZIONE - PROGETTO SOCIALE PERSONALIZZATO

Gli interventi economici disciplinati dal presente articolo sono attivati sulla base di un progetto individualizzato elaborato dal Servizio sociale con il cittadino ed il suo nucleo familiare e da questi espressamente e formalmente condiviso.

Essi sono:

- a) Borse lavoro di inclusione sociale;
- b) Voucher INPS;
- c) Interventi una tantum finalizzati;
- d) Voucher alimentari;
- e) Intervento economico straordinario;
- f) Intervento di pronta emergenza abitativa;
- g) Mensa sociale.

Per ogni richiedente verrà compilata apposita scheda sociale da parte degli Assistenti Sociali Comunali, descrittiva della situazione di bisogno degli interessati e degli interventi effettuati al loro favore, previa acquisizione di tutte le necessarie informazioni e verifiche circa la veridicità e l'effettività delle condizioni di bisogno poste a fondamento dell'istanza.

Tali schede dovranno essere custodite con le modalità previste dalla legge e potranno essere anche informatizzate.

Poiché tali interventi prendono a riferimento il nucleo familiare, sarà compito dei servizi sociali assicurare che il patto di collaborazione o il progetto sociale personalizzato venga da tutti rispettato e che l'intestatario

formale dell'intervento provveda affinché del beneficio ottenuto fruiscono tutti i componenti del nucleo familiare in base al loro bisogno, pena la revoca del beneficio accordato.

Le misure di attivazione sono infatti rivolte a sostenere le necessità di tutti i componenti della famiglia del beneficiario. Ciò, oltre a tenere conto dei diritti e delle responsabilità individuali, aderisce meglio al carattere dinamico della famiglia e delle appartenenze familiari.

ART. 10 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLE BORSE LAVORO DI INCLUSIONE SOCIALE.

1. La borsa lavoro di inclusione sociale è forma prioritaria di intervento, fatta salva la possibilità di erogare, in subordine, il voucher INPS, quello alimentare o l'assegno economico per tutti coloro che non hanno adeguata capacità lavorativa, sia in via definitiva che temporaneamente, fino ad un massimo di €.350,00 mensili e per la durata massima di sei mesi, anche non continuativi, per ogni anno, a fronte di 60 ore mensili.
2. I voucher INPS potranno essere erogati fino ad un valore massimo di €.350,00 mensili e per la durata massima di sei mesi, anche non continuativi, per ogni anno;
3. Se al soggetto richiedente viene riconosciuta la borsa lavoro, questi verrà inserito nell'ambito dei servizi erogati dal Comune di Ortona con tale tipologia di intervento, secondo le necessità ed esigenze dello stesso Ente, con incarichi finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di utilità sociale, con contestuale assegnazione di un tutor appartenente alla struttura organizzativa di riferimento, cui spetterà il compito di seguire lo stesso nelle attività assegnategli. L'intervento potrà prevedere un impegno del beneficiario fino ad un massimo di 60 ore mensili, salvo motivate eccezioni. La copertura INAIL sarà a carico dell'Ente. La borsa lavoro potrà essere sospesa, su richiesta del beneficiario, senza erogazione dell'incentivo, per un massimo di gg.20 a fronte di adeguata motivazione. In tal caso la stessa potrà riprendere e la sua scadenza sarà spostata in ragione del periodo di interruzione. In caso di gravidanza la borsa lavoro sarà sospesa d'ufficio, senza erogazione dell'incentivo, per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa vigente in materia di maternità e potrà riprendere al rientro della beneficiaria fino al compimento del periodo di svolgimento inizialmente previsto e se ancora in possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione. L'utilizzazione dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ente.
4. L'erogazione del beneficio potrà essere sospesa o revocata qualora il destinatario non provvedesse al puntuale svolgimento delle incombenze ad egli affidate, su segnalazione del tutor.
5. Il soggetto beneficiario dell'intervento sotto forma di borsa lavoro, ove decida di rifiutare di svolgere la prestazione assegnatagli, rinuncia automaticamente a fruire di qualsiasi contributo economico erogato da parte del Comune di Ortona.

ART. 11 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER VOUCHER I.N.P.S..

1. Se al soggetto richiedente verrà riconosciuto l'intervento economico sotto forma di voucher I.N.P.S., lo stesso sarà avviato a svolgere una prestazione individuata di volta in volta dal Servizio Sociale, nell'ambito dei servizi erogati dal Comune di Ortona.
2. Nel definire le ore di lavoro, che devono essere rese dal richiedente, per lo svolgimento della prestazione occasionale accessoria con voucher I.N.P.S. si dovrà tener conto che ad ogni ora di lavoro viene riconosciuto un valore monetario di €. 10,00.
1. L'assistente Sociale comunica al soggetto che dovrà svolgere la prestazione occasionale accessoria il/i giorno/i e il/i luogo/luoghi dove la medesima dovrà essere resa nonché la tipologia di lavoro da eseguire e le ore di lavoro che daranno luogo alla corresponsione dei Buoni lavoro. Verrà indicato altresì il tutor cui il lavoratore dovrà presentarsi nel luogo indicato per la prestazione, per l'espletamento dell'attività.
2. A tale riguardo, l'Unità operativa competente dovrà preventivamente dotarsi di un elenco di luoghi di lavoro compatibili con la normativa sopra indicata e di referenti ove verrà svolta la prestazione occasionale di tipo accessoria, disponibili a collaborare sia nell'individuazione delle attività da svolgere sia nel seguire il corretto svolgimento della prestazione.

3. L'Assistente sociale farà sottoscrivere al richiedente il programma della prestazione occasionale di tipo accessorio da svolgere per ottenere il voucher I.N.P.S. nel quale dovrà essere specificato: la descrizione della prestazione da eseguire; il luogo della prestazione ed il tutor; la durata oraria e il corrispettivo in voucher.
4. L'Ufficio dei Servizi Sociali comunicherà all'INAIL prima dell'inizio della prestazione, i dati previsti.
5. L'unità operativa competente provvederà periodicamente ad acquistare presso le sedi INPS i buoni lavoro nelle pezzature necessarie.
6. Il richiedente dopo aver svolto il lavoro ritirerà presso l'Ufficio dei Servizi Sociali i voucher che, debitamente sottoscritti, potranno essere riscossi presso gli uffici postali ovvero dove previsto.
7. Il soggetto beneficiario dell'intervento sotto forma di voucher I.N.P.S., ove decida di rifiutare di svolgere la prestazione assegnatagli, rinuncia automaticamente a fruire di qualsiasi contributo economico erogato da parte del Comune di Ortona.

ART. 12 - INTERVENTI UNA TANTUM FINALIZZATI

Gli interventi "una tantum finalizzati" sono destinati ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e/o straordinario onere economico. Tali interventi possono essere finalizzati a:

- a. Spese di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, cure ortodontiche, non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, prioritariamente a favore di minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, disabili e persone con provvedimenti di tutela in carico al servizio sociale;
- b. Spese relative all'accudimento dei figli minori fino ai 12 anni d'età, comprese rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia, di centri sportivi e di centri educativi quando ciò consenta ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ad altri servizi pubblici del territorio;
- c. Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o medico specialista del SSN;
- d. Spese per l'acquisto di farmaci generici, su prescrizione medica, qualora non già coperti dal SSN;
- e. Spese per trasporti essenziali;
- f. Spese per utenze al fine di evitare l'interruzione nella fornitura dei servizi essenziali (luce, gas, acqua, riscaldamento);
- g. Spese relative al pagamento di canoni di affitto arretrati;
- h. Spese per bisogni alimentari o sanitari legate alla gravidanza.

ART. 13 – DISCIPLINA DEI VOUCHER ALIMENTARI

Il "Voucher alimentare" è un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari erogati da parte di soggetti allo scopo accreditati.

In subordine agli interventi di cui agli artt.10 e 11, il voucher alimentare, di norma e fatte salve situazioni particolari, è da preferire agli interventi di cui all' art.7.

L'assistente sociale che prende in carico la richiesta d'intervento con le modalità di cui all'art.4, se rileva che il richiedente non può essere ammesso per motivi oggettivi o soggettivi agli interventi di cui agli artt.10 e 11, potrà intervenire mediante l'erogazione del contributo economico sotto forma di voucher alimentare.

Al richiedente verrà consegnato uno o più voucher alimentari con l'indicazione delle modalità di impiego e dei soggetti convenzionati a cui potranno rivolgersi per il loro utilizzo.

I voucher alimentari potranno essere spesi presso un banco alimentare che il Comune di Ortona potrà attivare anche in convenzione con altri Enti o soggetti pubblici o privati del Terzo Settore, ovvero presso esercizi commerciali convenzionati.

I soggetti che accetteranno di convenzionarsi con il Comune di Ortona per l'erogazione di tale servizio, sottoscriveranno con l'Ente, rappresentato dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero, un "Contratto di collaborazione" per la fornitura delle prestazioni a mezzo voucher nel quale saranno definiti i compiti, gli impegni e gli obblighi reciproci.

L'Ufficio, dopo opportuna valutazione e relazione del caso, potrà prevedere voucher relativi ad altri beni e prestazioni diversi da quelli alimentari da spendersi sempre presso soggetti accreditati, il cui impiego

sarà sempre regolato secondo le previsioni del presente regolamento e con specifico riferimento al presente articolo.

Il valore dei voucher alimentari sono stabiliti da una commissione composta dalle Assistenti Sociali comunali che verranno incaricate della trattazione dell'istanza, in relazione alle risorse disponibili ed agli altri elementi di valutazione sul caso specifico in loro possesso.

Il soggetto beneficiario dell'intervento sotto forma di voucher alimentare, ove decida di rifiutare il voucher rinuncia automaticamente al contributo economico.

ART.14 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI

Per interventi economici straordinari si intendono le erogazioni economiche finalizzate a fronteggiare difficoltà economiche causate da eventi occasionali, contingenti ed urgenti non coperti da finanziamenti specifici.

L'assegnazione di tali interventi, che si legittima solo in presenza delle condizioni di eccezionalità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento assistenziale, può essere proposta fino ad un massimo di quattro volte nell'anno. L'erogazione, in una o più soluzioni, non potrà superare gli importi di cui alla Tabella allegata.

Sono ammesse di norma a contributo:

1. bollette luce, acqua, gas di importo elevato, di almeno euro 200,00. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
2. spese per trasloco;
3. contributi per spese di affitto e condominiali.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

In questa tipologia di intervento rientrano, altresì, i contributi economici finalizzati a specifici progetti rivolti a singoli minori con le seguenti modalità:

- il progetto per il quale viene proposto l'intervento economico deve riguardare direttamente il minore e non può essere realizzato con altre forme di finanziamento;
- i progetti che riguardano minori interessati da provvedimenti del Tribunale per i Minori di L'Aquila rivestono carattere di priorità/precedenza;
- il contributo viene assegnato non più di quattro volte nell'anno ed il relativo importo deve essere commisurato ai parametri di reddito previsti per le altre tipologie di intervento economico.

Il valore degli interventi economici straordinari sono stabiliti da una commissione composta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e dalle Assistenti Sociali comunali che verranno incaricate della trattazione dell'istanza, in relazione alle risorse disponibili ed agli altri elementi di valutazione sul caso specifico in loro possesso.

ART.15 - INTERVENTO DI PRONTA EMERGENZA ABITATIVA

Il Comune di Ortona per rispondere a situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate e/o nuclei familiari che presentano problematiche di immediata ed elevata gravità, istituisce il Servizio di Pronta Emergenza Abitativa con lo scopo di fronteggiare con tempestività emergenze abitative che possano presentarsi nel periodo intercorrente tra l'adozione di bandi di concorso per l'assegnazione di case popolari, ovvero per altre tipologie di emergenze conseguenti ad eventi calamitosi o simili.

Per tale Servizio verranno messe a disposizione le 24 unità abitative di proprietà dell'Amministrazione Comunale facenti parte del complesso edilizio di Via Margherita d'Austria n.2, ovvero altre di proprietà dell'Ente da individuarsi.

L'assegnazione in godimento temporaneo di unità abitative a nuclei familiari versanti in condizioni di emergenza abitativa, in quanto eseguita strumentalmente allo svolgimento di un servizio, non sarà soggetta all'osservanza della L.R. n.96/1996 ed avverrà con semplice concessione amministrativa e conseguente disciplinare, senza contratto di locazione.

I beneficiari potranno fruire del servizio solo per il tempo di sussistenza delle cause che hanno provocato l'emergenza abitativa e, comunque, per un periodo che non potrà essere superiore a due anni.

Per accedere a tale servizio sarà necessaria una valutazione e comparazione, da parte dei Servizi Sociali, delle condizioni soggettive, economiche e circostanziali dei richiedenti nell'ambito di un progetto sociale personalizzato e potrà avvenire sempreché non sia possibile percorrere soluzioni alternative.

Ai soggetti ammessi a tale beneficio potrà essere richiesto il versamento, in dipendenza dell'occupazione dell'abitazione e del suo uso, di una somma mensile da determinarsi in analogia di quanto previsto dall'art.25/1° L.R. n.96/1996, in €.12,91.

Per l'istituzione e regolamentazione del presente Servizio viene dato mandato alla Giunta Comunale che dovrà provvedervi entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

ART. 16 – MENSA SOCIALE

Tale intervento è finalizzato ad assicurare alle persone residenti nel Comune di Ortona, le quali versano in stato di bisogno ovvero in situazioni di rischio, di abbandono familiare e/o emarginazione sociale, l'erogazione del servizio di mensa, anche a domicilio, nelle giornate non festive.

Il servizio di mensa sociale consiste nel fornire un pasto completo agli indigenti e agli anziani che non hanno la possibilità di potersi procurare o preparare pasti: per pasto completo si intende un primo, un secondo, pane e frutta.

L'intervento è rivolto ai residenti con capacità reddituale di cui all'art.5 in carico al Servizio Sociale, che fruiranno gratuitamente del servizio.

Potranno accedervi anche persone di età superiore ad anni 65 autosufficienti, o parzialmente autosufficienti, che non abbiano parenti in grado di accudirli e a rischio di emarginazione sociale, che non siano in grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti, ovvero persone che si trovino in condizioni di momentanea non autosufficienza dovute a situazioni di carattere straordinario, che comparteciperanno economicamente alle spese così come, in sede di prima applicazione, determinato:

Da € 5.165,01 a € 8.780,00: 15% di compartecipazione;

Da € 8.780,01 a € 11.879,00: 25% di compartecipazione;

Da € 11.879,01 a € 13.944,00: 50% di compartecipazione più €.2,00 per spese di trasporto;

Da € 13.944,01 A € 15.494,00: 80% di compartecipazione più €.2,00 per spese di trasporto;

Oltre € 15.494,00: 100% di compartecipazione più €.2,00 per spese di trasporto.

Ai fine dell'accesso alla prestazione potrà essere altresì considerata la situazione sociale del richiedente, in relazione ai vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno, quali sono a titolo esemplificativo, la solitudine, la vedovanza, la condizione abitativa ecc.

Per gli anni successivi detti valori potranno essere rimodulati in sede di adozione del provvedimento di cui al precedente art.5.

In deroga a quanto sopra e in via del tutto eccezionale l'Ufficio Servizio Sociale ha facoltà di concedere l'accesso alla mensa sociale a persone che non rientrano nella fattispecie delle categorie sopra elencate, qualora si presentino gravi e documentate situazioni di un bisogno urgente oggi non prevedibile.

ART. 17 - EROGAZIONE D'URGENZA ED ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI

In presenza di gravi e comprovate ragioni d'urgenza, ai cittadini richiedenti interventi di sostegno al reddito può essere erogata una somma a titolo di anticipazione in attesa del completamento dell'istruttoria, anche a mezzo dell'Ufficio Economato.

ART. 18 – CONTRIBUTI ERIGATI DAL COMUNE MA DERIVANTI DA ALTRI ENTI

Per contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione in base a criteri definiti o ad apposite convenzioni/accordi.

Ogni utile informazione per accedere a queste tipologie di intervento economico sarà consultabile nel sito web del Comune di Ortona o presso i Servizi Sociali dell'Ente.

ART.19 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalle tipologie di interventi economici ed assistenziali, di cui al presente regolamento, le persone che, in possesso dei requisiti previsti, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) reddito non corrispondente al valore di cui all'art.5;

b) mancata presentazione della documentazione richiesta;

c) rifiuto o non collaborazione alla definizione del patto di collaborazione o del progetto sociale personalizzato.

Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca dell'intervento economico le seguenti situazioni:

- a) assenza di comportamenti attivi nella ricerca del lavoro o rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo;
- b) mancato rispetto degli impegni concordati nel patto di collaborazione o nel progetto sociale personalizzato;
- c) venir meno dei requisiti o delle condizioni che avevano giustificato l'assegnazione del contributo;
- d) trasferimento/decesso del beneficiario del contributo.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della citata normativa non occorre acquisire il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati personali in quanto titolare del trattamento è il Comune di Ortona che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare.

ART. 21 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, per il tramite dei suoi uffici, provvede ad ogni opportuna verifica e, per tutta la durata dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente regolamento disporrà, anche con la collaborazione dei responsabili di Unità Operativa competente e dell'assistente sociale responsabile del progetto, la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei contributi e sul permanere dei presupposti, requisiti e condizioni che ne hanno

giustificato l'adozione del provvedimento di approvazione, disponendo eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi. E' compito dell'assistente sociale responsabile del progetto segnalare le cause di sospensione/revoca degli interventi concessi.

Gli uffici preposti cureranno l'effettuazione dei controlli prescritti ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare controlli da parte della Guardia di Finanza nonché a promuovere gli opportuni accordi con altri Settori del Comune o altri Enti per ottenere una fattiva collaborazione.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

ART. 22 – AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI

Le persone e le famiglie che abbiano indebitamente riscosso i contributi o abbiano usufruito delle forme di sostegno di cui al presente regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci, o perdita di requisiti, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate e/o quelle derivanti dalle forme di sostegno ricevute come da successiva quantificazione degli uffici comunali, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'articolo 496 del Codice penale per false dichiarazioni.

Per l'eventuale riscossione coatta il Comune applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati.

Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

ART. 23 – RICORSI

1. I cittadini la cui domanda di sostegno al reddito non è stata accolta ovvero è stato sospeso o ridotto il contributo in erogazione possono, entro trenta giorni dalla comunicazione di diniego, sospensione o riduzione, opporre reclamo scritto all'Ufficio. Il servizio sociale è tenuto da informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare ricorso avverso le decisioni stabilite.

2. Il Dirigente del settore, esaminata la documentazione e del caso sentiti gli interessati, decide entro 15 giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 24 – CONCORSO CON ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI

Il Comune di Ortona, in un'ottica del conseguimento degli interessi pubblici legati a principi di sua imparzialità efficienza e buon andamento, si riserva la facoltà di costituire rete con altri enti o associazioni pubbliche o private, al fine di monitorare costantemente gli interventi di qualsiasi genere, finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale.

ART.25 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità espresse dall'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla sua entrata in vigore si intendono abrogate tutte le pregresse disposizioni in materia con esso non compatibili.